

Prot. 17/23

Roma, 2 febbraio 2023

Ai Confidi Soci

Loro Sedi

Oggetto: G.U n.26/23 Pubblicazione DM 9/12/22 Concessione di finanziamenti agevolati di cui alla Legge 147/2013

Gent.li colleghi,

Vi informiamo che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1-2-2023 è stato pubblicato il Decreto 9 dicembre 2022 del Ministro delle imprese e del made in Italy ⁽¹⁾, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina la **concessione da parte dei Confidi di finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici** a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si allega copia alla presente.

Vi rammentiamo, pertanto, di accedere al link sottostante, all'interno della *Sottosezione Agevolazione*, per accreditarvi al Registro Nazionale Aiuti (RNA) :

<https://www.mise.gov.it/it/incentivi/erogazione-di-finanziamenti-agevolati-da-parte-dei-confidi>

Per maggiore chiarezza, Vi anticipiamo che lo schema di Decreto adottato, conformemente a quanto disposto dall' art. 10-bis del D.L. n. 4/2022 ⁽²⁾, risulta così articolato:

- al Capo II disciplina le modalità di concessione, monitoraggio e procedure di recupero per i Confidi (artt. 3 – 5);
- al Capo III stabilisce i requisiti richiesti ai soli Confidi ex art. 112 T.U.B. per la concessione dei finanziamenti agevolati (artt. 6 – 8).

Riportiamo di seguito, brevemente, il contenuto delle principali disposizioni contenute nel Capo II del suddetto Decreto:

- **L'art. 3** stabilisce le condizioni di concessione dei finanziamenti agevolati e, più precisamente:

⁽¹⁾ Denominazione assunta dal MISE ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 173/2022.

⁽²⁾ Convertito con modificazioni con L. n. 25/2022.

- l'importo massimo erogabile a ciascuna impresa non può essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate al Confidi. Per i Confidi ex art. 112 T.U.B vi è un ulteriore limite riguardo il singolo finanziamento, il cui ammontare non può essere superiore ad euro 100.000;
 - la quota del finanziamento a valere sulle risorse pubbliche non può essere superiore all'80%, con applicazione di un tasso di interesse pari a zero;
 - la quota del finanziamento a valere sulle risorse proprie del Confidi non può essere inferiore al 20%, con applicazione di un tasso a remunerazione del rischio di credito assunto. Sull'intero importo del finanziamento, invece, possibilità di applicazione di una commissione non superiore allo 0,5% a copertura delle spese amministrative di istruttoria e gestione;
 - non finanziabilità di operazioni di consolidamento passività finanziarie a BT o rinegoziazione a MLT;
 - regolarità contributiva dell'impresa con acquisizione del relativo DURC;
 - concessione dei finanziamenti secondo l'ordine di presentazione delle richieste da parte delle imprese al Confidi;
 - registrazione, da parte del Confidi, degli aiuti nei Registri Aiuti (RNA, SIAN e SIPA);
 - adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
- **L'art. 4**, nel disciplinare le attività di monitoraggio dei finanziamenti agevolati concessi, impone ai Confidi di trasmettere annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'ambito della relazione già prevista dai Decreti del 3 gennaio 2017 e 7 aprile 2021, ogni informazione significativa e, in particolare:
- elenco delle imprese beneficiarie, con informazioni anagrafiche e PD di ingresso;
 - numero ed importo dei finanziamenti concessi ed erogati, con evidenza, tra le altre, della quota a valere sulle risorse proprie del Confidi e del tasso e della commissione applicati;
 - eventuali inadempimenti delle imprese beneficiarie;
 - eventuali insolvenze registrate;
 - eventuali recuperi realizzati;

Lo schema di relazione di monitoraggio attualmente utilizzato dai Confidi nel rispetto dei provvedimenti succitati **sarà oggetto di adeguamento con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy.**

- **L'art. 5** regola le attività di recupero, incaricando i Confidi eroganti, in presenza di inadempimento delle imprese beneficiarie, dell'avvio e della prosecuzione delle opportune azioni, anche relativamente alla quota a valere sulle risorse pubbliche. Nel caso di documentata impossibilità di recupero del credito e di esito positivo di eventuali contenziosi sorti in relazione allo stesso, i Confidi potranno addebitare alle risorse pubbliche in gestione **le spese effettivamente sostenute** e adeguatamente documentate per l'esperimento delle azioni di recupero, **in misura proporzionale alla quota di credito erogata a valere sulle**

risorse pubbliche. Presupposti, limiti e modalità di rimborso delle predette spese saranno stabilite con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy da adottarsi entro 6 mesi dalla data di adozione del Decreto in commento.

Il Capo III, come anticipato, individua i requisiti richiesti ai Confidi ex art. 112 T.U.B. per la concessione dei finanziamenti ed il rilascio dell'autorizzazione.

- **L'art. 6** specifica i requisiti di natura economico-patrimoniale ed organizzativa che i Confidi ex art. 112 T.U.B. devono possedere per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui alla presente misura. In particolare, si annoverano:
 - patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore a euro 3.000.000;
 - indicatore di adeguatezza patrimoniale, calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15%, intendendosi per tale l'indicatore ottenuto dalla somma tra il patrimonio netto, i fondi finalizzati all'attività di garanzia e i fondi finalizzati all'attività di finanziamento, rapportata alla somma tra l'ammontare delle garanzie in essere, al netto di riassicurazioni e accantonamenti, e il credito erogato con risorse proprie, al netto delle garanzie a prima richiesta e degli accantonamenti;
 - adozione e pubblicazione sul proprio sito internet di un regolamento sul credito che descriva i processi di concessione, gestione e monitoraggio e dia evidenza delle relative competenze e responsabilità, in conformità allo schema che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'art. 112 T.U.B.;
 - possesso, ai sensi del D.M. n. 169/2020, del requisito di onorabilità in capo agli esponenti aziendali e valutazione, da parte degli organi competenti dei Confidi, dei criteri di correttezza e competenza, quest'ultimo da verificarsi limitatamente ad almeno il 25% degli esponenti stessi;
 - deposito del bilancio in formato Xbrl presso il Registro delle imprese;
 - rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 127, comma 02, del T.U.B.

- **Gli artt. 7 e 8** disciplinano le modalità di acquisizione dell'autorizzazione a concedere i finanziamenti agevolati di cui al Decreto in commento e le ipotesi di revoca e sospensione della stessa.

Più precisamente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, i Confidi ex art. 112 T.U.B. interessati saranno tenuti a presentare apposita istanza all'Organismo, in conformità agli schemi dallo stesso pubblicati sul proprio sito istituzionale. L'autorizzazione sarà concessa all'esito di verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, con annotazione della stessa nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, T.U.B. **Nessuna verifica sarà condotta qualora i Confidi istanti risultino già autorizzati dall'Organismo ad effettuare operazioni di erogazione ai sensi dell'articolo 1, comma 256, lettera c), della legge 30**

dicembre 2020 n. 178, secondo quanto previsto dal decreto del 20 agosto 2021(Fondi antiusura). In tutti

i casi, sarà, poi, onere dell'Organismo verificare annualmente il mantenimento dei requisiti richiesti, la perdita dei quali comporterà la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione della relativa annotazione nell'elenco. Laddove, però, il venir meno dei requisiti venisse accertato dall'Organismo e non comunicato dagli organi competenti del Confidi interessato, alla revoca dell'autorizzazione seguirà l'impossibilità per lo stesso di presentare nuova istanza prima che siano decorsi 12 mesi dalla cancellazione.

Configurerà, invece, causa di sospensione il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4, salvo il reiterato inadempimento degli stessi che, invece, determinerà la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione della relativa annotazione. La sospensione dell'autorizzazione sarà disposta dall'Organismo e comunicata al Confidi interessato su richiesta del Ministero delle imprese e del Made in Italy ed opererà sino al riscontro dell'esatto adempimento dei richiamati obblighi.

- **L'art. 9**, in aggiunta a quelle già previste dai Decreti del 3 gennaio 2017 e 7 aprile 2021, individua le seguenti cause di revoca delle risorse assegnate e, più precisamente:
 - mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4;
 - grave inadempimento degli obblighi previsti dal Decreto in commento in relazione all'attività di concessione dei finanziamenti, fermo il reintegro delle risorse in gestione di un ammontare pari alla quota del finanziamento concesso a valere sulle risorse pubbliche e non ancora rimborsato.

La Federazione resta a disposizione per qualunque necessità.

La Segreteria